

Notifica nei confronti della PA: nullità e inesistenza

Cass. Civ., Sez. Un., ordinanza 14 gennaio 2015 n. 608 (Pres. Rovelli, rel. Napoletano)

RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO LA P.A. - NOTIFICA PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE ANZICHÉ PRESSO QUELLA GENERALE – NULLITÀ – CONSEGUENZE

In caso di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A., la nullità della notificazione eseguita presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato resta sanata, con effetto ex tunc, non soltanto dalla costituzione in giudizio, anche dopo il decorso del termine dell'art. 370 cpc, dell'Amministrazione medesima rappresentata dall'Avvocatura generale, ma anche dalla rinnovazione della notificazione stessa presso detta Avvocatura generale, ancorché posteriore alla scadenza del termine per impugnare, sia quando il ricorrente a ciò provveda di propria iniziativa, anticipando l'ordine contemplato dall'art. 291 cpc, sia quando agisca in esecuzione di tale ordine.

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

IN FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

la Corte di Appello di Bologna, riformando la sentenza del Tribunale di Bologna, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo relativamente alla domanda di Rossi Eugenio, proposta nei confronti dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile – ENAC – di cui era dipendente, avente ad oggetto la condanna del predetto ente al pagamento della somma di € 73719,00 a titolo di compenso professionale extra stipendio per l'attività svolta nel trimestre luglio-settembre 1998 in relazione all'incarico conferitogli in data 19 ottobre 1995;

a base del decisum la Corte del merito poneva il fondante rilievo secondo il quale, risalendo l'incarico ad epoca antecedente il discrimine temporale del 30 giugno 1998 di cui all'art. 69, comma 7, del d.lgs. n.165 del 2001 ed essendo antecedente altresì il contrasto insorto tra le parti circa il compenso, la cognizione della controversia apparteneva al giudice amministrativo a nulla valendo la circostanza che la prestazione fosse stata resa oltre detto discrimine; avverso questa sentenza il Rossi ricorre in cassazione sulla base di un'unica censura;

parte intimata non svolge attività difensiva.

Rilevato che:

il ricorso risulta notificato all'Avvocatura distrettuale dello Stato, anziché all'Avvocatura generale dello Stato;

secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A., la nullità della notificazione eseguita presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato resta sanata, con effetto ex tunc, non soltanto dalla costituzione in giudizio, anche dopo il decorso del termine dell'art. 370 cpc, dell'Amministrazione medesima rappresentata dall'Avvocatura generale, ma anche dalla rinnovazione della notificazione stessa presso detta Avvocatura generale, ancorché posteriore alla scadenza del termine per impugnare, sia quando il ricorrente a ciò provveda di propria iniziativa, anticipando l'ordine contemplato dall'art. 291 cpc, sia quando agisca in esecuzione di tale ordine (Cass. 27 aprile 2011 n.9411 e Cass. 4 ottobre 2013 n. 22767);

non è avallabile, secondo quanto condivisibilmente osservato da Cass. 17 ottobre 2014 n.22709, il diverso principio affermato da Cass. 19 giugno 2014 n. 13972 secondo cui in tema di ricorso per cassazione proposto contro la P.A., in caso di notifica nulla perché eseguita presso l'Avvocatura distrettuale, anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, non è ammissibile, eventualmente anche a distanza di anni dal deposito del ricorso, disporre il rinnovo della notificazione presso quest'ultima, ponendosi tale soluzione in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo; pertanto va ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso all'ENAC presso l'Avvocatura generale dello Stato entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; conseguentemente la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo ordinando la rinnovazione della notifica del ricorso all'ENAC presso l'Avvocatura generale dello Stato nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite del 2 dicembre 2014

Depositata in Cancelleria il 15 gennaio 2015.